

**N. 01102/2016 REG.PROV.COLL.**

**N. 00134/2016 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 134 del 2016, proposto dalla Fondazione Contubernio d'Albertis per le Sordomute in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Massa e Luca Leonardi presso i quali è elettivamente domiciliata a Genova in via Roma 11.1;

***contro***

Comune di Genova in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Aurelio Domenico Masuelli, presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Garibaldi

9

Regione Liguria in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Sommariva e

Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso di loro a  
Genova in via Fieschi 15;

*per l'annullamento*

della determinazione 27.11.2015, n. 2015/118.0.0/18 del  
comune di Genova

della deliberazione 92/2011 del consiglio comunale di Genova

della deliberazione 6/2014 del consiglio comunale di Genova

della deliberazione 8/2015 del consiglio comunale di Genova

della deliberazione 30.7.2015, n. 42 del consiglio comunale di  
Genova

della deliberazione 3.11.2015, n. 1201 della giunta della regione  
Liguria

del verbale 4.11.2015 della conferenza dei servizi decisoria

della deliberazione 24.11.2015, n. 57 del consiglio comunale di  
Genova

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Genova e  
di Regione Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La fondazione Contubernio D'Albertis per le sordomute si ritiene lesa dalle determinazioni riportate approvative del PUC di Genova, nella parte in cui hanno imposto la destinazione a verde strutturato al compendio di proprietà in via Amarena 11, ed ha per ciò notificato l'atto 29.1.2016, depositato il 18.2.2016, con cui lamenta:

violazione degli artt. 4, 24, 25, 28 e 29 della legge regione Liguria 36 del 1997, travisamento, difetto dell'istruttoria e della motivazione, contraddittorietà, sviamento ed illogicità.

Violazione degli artt. 4, 24, 25, 28 e 29 della legge regione Liguria 36 del 1997, travisamento, difetto dell'istruttoria, della motivazione, contraddittorietà, sviamento ed illogicità.

Violazione degli artt. 4, 24, 25, 28 e 29 della legge regione Liguria 36/ 1997, travisamento, difetto dell'istruttoria, della motivazione, contraddittorietà, sviamento ed illogicità.

Violazione dell'art. 38 della legge regione Liguria 36 del 1997, degli artt. 3, 4 e 10 della legge regione Liguria 32 del 2012,

violazione degli artt. 5, 6, 11, 15 e 16 del d.lvo 152 del 2006, eccesso di potere per immotivata contraddittorietà tra gli atti, illogicità.

Violazione dell'art. 79 della legge regione Liguria 11 del 2015.

Il comune di Genova e la regione Liguria si sono costituiti in causa con distinti atti, entrambi chiedendo respingersi la domanda.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

1. La ricorrente si ritiene lesa dagli atti con cui il comune di Genova e la regione Liguria hanno imposto un regime urbanistico sfavorevole per l'area di proprietà sul quale era stata prevista la realizzazione di un'autorimessa interrata (convenzione urbanistica 27.11.2011 a documento n. 3 della ricorrente); con una norma transitoria introdotta dall'art. 24 delle norme generali dello strumento era stata ammessa la possibilità di dar corso all'intervento convenzionato, ma gli eventi successivi hanno impedito l'inizio dei lavori, che ora risulta inibito.

2. Con il primo motivo viene dedotta l'illegittimità della qualificazione dell'area in questione come AC-VU, aree di conservazione a verde strutturato, in quanto lo stato dei luoghi non sarebbe corrispondente a quanto previsto dalle disposizioni comunali e regionali a tale riguardo.

Il collegio osserva a tale riguardo che le disposizioni generali del PUC sugli ambiti di conservazione testualmente dispongono che appartengono ad un “...ambito di conservazione del verde urbano strutturato AC-VU Aree appartenenti alla struttura urbana a forte connotazione del verde da sottoporre ad una rigorosa conservazione, poiché sottendono valori paesaggistici che contribuiscono a costituire l'immagine della città e assicurano il permanere delle risorse ambientali e del verde urbano, comprendente aree verdi private, giardini strutturati di ville e parchi di pregio storico, contraddistinti da valore paesistico e ambientale e costituenti un sistema unitario da conservare...”: le relazioni peritali allegate descrivono il sito come assai degradato, con essenze non pregiate, sì che risulterebbe oggettivamente difficile fare collimare la norma menzionata con lo stato di fatto evidenziato.

Va notato al riguardo che il progetto di ampliamento dello struttura di proprietà ricorrente, ed ancor più l'intendimento di realizzare l'autorimessa interrata che avrebbe dovuto sovvenire finanziariamente l'attività d'istituto, sono stati oggetto di opposizione da parte di alcuni residenti nei pressi del fondo (doc. 25 delle produzioni di parte ricorrente), cosa che ha tra l'altro comportato il ritardo nell'inizio dei lavori previsti dalla citata convenzione. Ne è derivato l'inserimento nel piano della

disposizione qui contestata, frutto di un emendamento accolto dalla maggioranza consiliare, che ha equiparato l'area di che si tratta a quelle di maggior rilievo ambientale.

La norma del piano sopra riportata è articolata, e a differenza di quanto menzionato in ricorso, non si limita a disporre che i distretti AC-VU saranno quelli un tempo destinati a ville e parchi di pregio storico, posto che il livello di protezione assicurato dal piano riguarda anche le aree urbane a forte connotazione di verde da conservare, in quanto capaci di caratterizzare l'ambiente urbano del sito.

L'area di che si tratta risulta effettivamente contraddistinta da numerose essenze di non rilevante pregio (le relazioni agronomiche sono concordi sul punto), è inserita in un contesto di forte urbanizzazione a palazzi, per cui non appare del tutto illogico che l'amministrazione abbia ritenuto di salvaguardare assai strettamente lo stato di fatto. E' per contro ben possibile che la stabilità della maggioranza abbia costituito uno dei motivi che hanno indotto all'approvazione della norma compressiva della facoltà di trasformare il fondo in senso urbanistico; tuttavia per l'esame del collegio è sufficiente osservare che la norma riportata risulta osservata nella sua prima parte precettiva, sì che la causa della determinazione è conforme alle norme applicabili.

La censura è pertanto infondata e va disattesa.

3. Con la seconda doglianza si denuncia l'illegittimità della disposizione lesiva

che sarebbe illogica, non sussistendo alcuna esigenza di salvaguardia delle aree verdi esistenti, posto che l'unica ragione che ha indotto la p.a. alla determinazione gravata consisterebbe nell'assecondare la volontà di coloro che si sono opposti alla realizzazione del parcheggio sotterraneo.

Il tribunale richiama al riguardo le note nozioni sulla differenza tra il motivo e la causa di una determinazione amministrativa che sono state espone in sede di esame della prima censura, e rimarca che la norma generale in questione attribuisce alla p.a. la discrezionalità di considerare una serie di alberi ubicati in prossimità gli uni degli altri alla stregua di un verde pubblico, con carattere strutturato.

Nella specie non appare pertanto illogica né contrastante con le norme denunciate la previsione introdotta dal consiglio comunale di sottoporre a rigorosa tutela il fondo, anche al di là di quanto imposto dagli strumenti sovraordinati (PTC provinciale), in quanto la giurisprudenza condivisibilmente ritiene che il piano comunale non può derogare a quelli provinciale o regionale quanto al livello minimo di protezione

ambientale, ma può determinarsi in senso più restrittivo sulla base di motivate ragioni ambientali.

Ciò è quanto il comune ha inteso fare, cosa che non appare illegittima, dal che l'infondatezza del motivo.

4. La terza doglianza si concentra sulla natura esclusivamente politica della volontà espressa dal consiglio comunale, che avrebbe recepito dopo scarsa discussione l'emendamento che ha introdotto la norma impugnata; essa non risponderebbe ad una logica urbanistica, tenuto anche conto della clausola di salvezza di cui al ricordato art. 24 delle norme generali del PUC vigente, che aveva previsto un regime transitorio nella cui vigenza la convenzione del 2011 avrebbe potuto essere attuata.

In ordine al primo profilo dedotto il tribunale non può che richiamare quanto osservato in precedenza in merito al rilievo che il nostro ordinamento attribuisce alla volontà consiliare nella determinazione delle destinazioni o dei regime dei diversi lotti di terreno. In questo caso una norma generale del PUC descrive che cosa si debba intendere per verde strutturato, e si è già notato che lo stato dei luoghi non consente di escludere che sia possibile la ricomprensione del fondo di che si tratta tra quelli per i quali è necessaria la tutela prevista per le aree AC-VU.

Anche questa doglianza è pertanto infondata e va disattesa.

5. Il quarto motivo contesta l'assenza di un corretto procedimento di VAS a fondamento dell'elaborazione del progetto di PUC: la tesi sostenuta è nel senso che tra la regione Liguria ed il comune di Genova è avvenuta una lunga interlocuzione che ha avuto ad oggetto la coerenza tra i principi di tutela ambientale e le scelte urbanistiche contenute nel progetto preliminare (deliberazione consiliare 92/2011) ed i successivi atti del procedimento di approvazione del nuovo PUC. Le divergenze tra i due enti avrebbero fatto sì che la determinazione regionale sulla VAS sarebbe stata adottata non 'il più a monte possibile', bensì nell'imminenza dell'adozione degli atti conclusivi della lunga istruttoria del PUC.

Il tribunale non condivide innanzitutto la tesi secondo cui la valutazione ambientale strategica dovrebbe essere condotta e conclusa prima dell'inizio dell'elaborazione dello strumento urbanistico; la fase dialogica quale si evince dai documenti depositati si appalesa invece come più adatta all'interazione tra l'approccio urbanistico e quello ambientale che le norme denunciate hanno inteso giustapporre, per far sì che la conformazione del territorio derivi dal combinato apprezzamento dei due profili.

Oltre a ciò parte ricorrente lamenta soprattutto nella memoria conclusionale che il PUC sarebbe incompleto, nel senso che la

valutazione ambientale sarebbe stata rinviata alla fase attuativa, contravvenendo con ciò alle disposizioni che impongono che il PUC derivi anche dalle compatibilità ambientali delle scelte urbanistiche della maggioranza politica comunale.

A tale riguardo il tribunale rileva che non è neppure allegato che l'assenza di una valida e conclusa procedura di VAS riguardi anche il distretto di che si tratta, sì che la censura, pur tardivamente dedotta, appare infondata.

6. L'ultima doglianza riguarda il vizio in cui sarebbero incorsi gli atti impugnati, che sarebbero stati adottati senza che fossero depositati i documenti contenenti il testo del PUC nella stesura che teneva conto dell'accoglimento dei rilievi mossi allo strumento dalla regione e dalla città metropolitana. Ciò integrerebbe la denunciata violazione dell'art. 79 della legge regione Liguria 11 del 2015.

Al riguardo il collegio rileva che la determinazione conclusiva del procedimento di approvazione (deliberazione dirigenziale 27.11.2015, n. 118.0.0 a pagina 32) chiarisce che il progetto definitivo dello strumento comunale ha tenuto conto degli apporti degli enti abilitati a fornirli, e tra questi menziona espressamente la città metropolitana.

Dal che l'infondatezza del motivo, almeno nell'assenza di più specifiche allegazioni della deducente fondazione.

7. L'impugnazione non può pertanto trovare favorevole considerazione, e va respinta, mentre le spese vanno opportunamente compensate, tenuto conto dell'affidamento che la ricorrente avrebbe potuto nutrire nel mantenimento di un regime urbanistico dell'area di proprietà che ammetteva, anche nelle norme transitorie del PUC, la realizzazione dell'autorimessa in progetto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

Respinge il ricorso e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Paolo Peruggia**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Daniele**

## IL SEGRETARIO